

Studio Legale
Avv. Pieranna Filippi
Patrocinante in Cassazione
C.so Gen. Dei Medici, 61 91011- Alcamo (TP)
Tel./fax 0924 514 402 cell. 333- 3068642

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA- MILANO

RICORSO

La Sig.ra **FEDERICA NOTO**, nata ad Alcamo (TP) il 22-01-1991, residente a Balestrate (Pa) in Località Foce s.n.c., codice fiscale NTOFRC91A62A176R rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, ma su foglio separato, dall'Avv. Pieranna Filippi (C.F. FLPPNN73R49A176U) del Foro di Trapani (C.F. FLPPNN73R49A176U) (Tel/fax 0924/514402; posta elettronica certificata: pieranna.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it) il quale dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni al suddetto indirizzi di posta elettronica certificata iscritti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Milano con sede nella Via Carlo Freguglia, 1;
- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Milano con sede nella Via Carlo Freguglia, 1;
- la **COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA LOMBARDIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Milano con sede nella Via Carlo Freguglia, 1;

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra **Giorgia DI GRUSA**, nata il 14/08/1991 (PA) C.F. DGR GRG 91M54 G273Q, Largo Carissimi Gian Giacomo 4, 90144 Palermo;
- della **Sig.ra Annalisa INTERLANDI**, c.f. NTRNLS83B42I754W, domicilia al proprio indirizzo pec annalisa.interlandi@pec.it.

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE)

- 1) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°11457 del 09/06/2020 con cui è stato pubblicato l'elenco candidati ammessi alla prova orale relativa al concorso pubblico a

n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015 e del relativo elenco nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente tra gli ammessi a sostenere la prova orale;

2) del verbale n. 27/A del 26.05.2020 di valutazione della seconda prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 6 novembre 2019 che l'ha esclusa dalle fasi successive del concorso nella parte in cui richiama l'esito negativo della correzione della prova tecnico - pratico della ricorrente assegnando alla stessa un punteggio complessivo per tale seconda prova pari a 19 punti, nonché ove possa occorrere, del medesimo verbale nella parte in cui la I Sottocommissione ha stabilito di prelevare *“in modo del tutto causale le buste dei candidati che hanno superato la prima prova scritta”* così contravvenendo al criterio in precedenza stabilito dalla Commissione in sede plenaria con il verbale n. 5 del 13/12/2019;

3) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico *“seconda prova scritta”* della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica;

4) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°13363 del 30/06/2020 recante la Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione, con il quale l'USR Lombardia ha integrato l'elenco degli ammessi alla prova orale con l'Aspirante Amante Alessandro che per errore materiale non era stato incluso nell'elenco degli Ammessi alla prova Orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015;

5) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°12071 del 12/06/2020 Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione, con il quale l'USR Lombardia ha integrato l'elenco degli ammessi alla prova orale con l'Aspirante Favorito Francesca che per errore materiale non era stata inclusa nell'elenco degli Ammessi alla prova Orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015;

6) nonché ove possa occorrere, del decreto direttoriale dell' USR Lombardia n° 1839 del 27/07/2020 recante l'approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito per i posti messi a concorso in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dell'allegato elenco – graduatoria di merito nella parte in cui la ricorrente non è risultata essere collocato in posizione utile;

7) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 2270 del 3 agosto 2020, successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, recante

approvazione della graduatoria definitiva di merito nella parte in cui non annovera la ricorrente tra i vincitori della selezione *de qua*;

8) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

FATTO

Con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DSGA (area D del personale ATA) presso gli istituti e le scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Successivamente in data 28.12.2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4a Serie Speciale Concorsi ed esami) il relativo bando di concorso (**Doc 1**).

Ed allora, l'odierna ricorrente essendo in possesso dei requisiti di ammissione al concorso in parola ha presentato, nei termini previsti, la domanda di partecipazione al concorso de quo (**Doc. 2**), optando ai sensi dell'art. 2 comma 8 del bando, per la presentazione della domanda nella Regione Lombardia nella quale i posti disponibili previsti erano pari a n. 451, con possibilità di aumento del 30% per ulteriori 153 posti.

La ricorrente, in data 13.06.2019, si è sottoposta alla prova preselettiva consistente nella somministrazione di 100 quesiti, ciascuno dei quali prevedeva una domanda, seguita da quattro risposte, con una sola opzione esatta, riportando all'esito un punteggio pari a 81/100 (e dunque ben oltre il punteggio minimo pari a 76 previsto per il superamento della prova preselettiva in Lombardia), collocandosi alla posizione n. 960 delle n. 1.353 utili (pari al triplo dei posti messi a bando) per l'accesso alle prove scritte (**Doc. 3**).

Pertanto, l'odierna ricorrente veniva ammessa a sostenere la prova scritta che si teneva nei giorni 5 e 6 novembre 2019.

Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna.

La prima prova scritta era volta a verificare, attraverso la somministrazione di n. 6 quesiti a risposta aperta, la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del Decreto Ministeriale n. 863 del 18.12.2018. Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione a detta prova era di 30 punti, secondo i seguenti criteri:

a) inquadramento normativo (descrittori: capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento): insufficiente: punti 0; lacunosa: punti 0,5-1; adeguata: punti 1,5; ottima: punti 2;

b) sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito (descrittori: organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza nella trattazione): insufficiente: punto 0; lacunosa: punti 0,5-1-1,5; adeguata: punti 2; ottima: punti 2,5-3).

All'esito di detta prima prova scritta la ricorrente (identificata con il codice 0952) riportava un punteggio pari a 27,5/30 punti e dunque ampiamente superiore alla sufficienza richiesta (Doc. 4. e 5). Risulta, infatti, che la ricorrente è quella che, tra i candidati valutati dalla II Sottocommissione con verbale n. 24 del 5/03/2020, ha riportato il punteggio più elevato nella prima prova scritta (Doc. n. 13).

La seconda prova scritta, consisteva nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'allegato B del Decreto Ministeriale n. 863 del 18.12.2018.

In particolare la seconda prova teorico – pratica, aveva ad oggetto la seguente traccia: *“nell'ambito dell'autonomia negoziale, una istituzione scolastica intende procedere all'acquisto di materiale destinato ad un laboratorio della scuola, per un valore pari ad euro 45.000,00. Il /la candidato/a illustri il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità e, dopo aver individuato gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l'avvio della procedura, predisponga la determina a contrarre”*.

Anche in questo caso il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione a detta prova era di 30 punti, secondo i seguenti criteri:

a) inquadramento normativo (descrittori: capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi): insufficiente: punti 0-1-2; lacunosa: punti 3-4-5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;

b) trattazione del caso proposto (descrittori: analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa): insufficiente: punti 0-1-2; lacunosa: punti 3-4-5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;

c) pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto (descrittori: organicità, pertinenza e completezza dell'atto in termini tecnico-normativi; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso): insufficiente: punti 0-1-2; lacunosa: punti 3-4-5; adeguata: punti 6; buona: punti 7-8; ottima: punti 9;

d) correttezza logico-formale (correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato): insufficiente: punti 0-1; lacunosa: punti 2; adeguata: punti 3; buona: punti 4; ottima: punti 5.

La ricorrente, come agevolmente desumibile dal contenuto della seconda prova in atti versata (Doc. 6), ha redatto nel termine assegnatole, l'atto di determina a contrarre provvedendo:

- 1) ad inquadrare correttamente e normativamente l'istituto dell'autonomia negoziale (pag. 1-3);
- 2) a trattare il caso proposto (pag. 4 e ss) riportando l'oggetto della determina, il numero di protocollo, il codice CIG, individuando il soggetto "Dirigente Scolastico" competente all'adozione della determina nonché le disposizioni normative e regolamentari applicabili per la soluzione del caso concreto;
- 3) ad esplicitare con un *excursus* organico, pertinente e completo, mediante apposita analisi del programma annuale per l'esercizio finanziario approvato dal Consiglio d'Istituto, dell'accertata disponibilità finanziaria, degli esiti della consultazioni degli appositi elenchi sul portale Consip, addivenendo all'esito alla determinazione di affidamento diretto tramite ordine diretto su Consip.

Inoltre, la correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato in commento emerge dalla disamina delle ulteriori considerazioni, contenute a pag. 5 dell'atto, laddove si legge che nella scelta dell'operatore economico si sarebbe tenuto conto dell'interesse pubblico "*che questa Istituzione scolastica deve soddisfare e la congruità del prezzo ... e che il suddetto operatore non costituisce né affidatario uscente né è stato precedentemente invitato nel precedente affidamento*". La ricorrente ha, altresì, completato l'atto autorizzando la spesa e imputandola sul programma annuale "A01- *Decoro della Scuola*" nominando, altresì, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi delle disposizioni sulla trasparenza.

Tuttavia, **nella suddetta prova la ricorrente (identificata con il codice 0952) riportava un punteggio pari 19/30 e dunque appena insufficiente rispetto al punteggio minimo previsto (21/30) per l'ammissione alla prova orale (Doc. 6 e 7).**

Ed infatti, l'USR della Lombardia, in data 9/06/2020, ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nel cui novero non è risultato ricompreso il nominativo della ricorrente (Doc. 8 e 9).

Successivamente con ulteriori provvedimenti prot. n. 12071 del 12 giugno 2020 e prot. n. 13363 del 30 giugno 2020 tale l'elenco è stato integrato con due ulteriori nominativi di candidati precedentemente esclusi per "errore materiale".

In altri termini i candidati ammessi alla prova orale sono stati 209 sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero ben 451 (da assegnare ai vincitori oltre ovviamente

alla quota di idoneità riconoscibili, pari al 20%, poi elevata al 30%), con la conseguenza che i posti rimasti scoperti senza vincitore allo stato sono ben 242 posti.

La prima comunicazione - notifica dei voti conseguiti dalla ricorrente è avvenuta via e - mail in data 11/06/2020, che del pari ove possa occorrere si impugna mercè il presente atto (Doc.10).

Pertanto la ricorrente ha inoltrato istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione dei propri elaborati.

Dalla disamina della suddetta documentazione la ricorrente ha avuto modo di constatare che:

a) la prima prova scritta era stata valutata dalla II Sottocommissione, la quale aveva attribuito al primo descrittore “*inquadramento normativo*” e al secondo descrittore “*sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito*” la seguente votazione (Doc. 5):

Risposta primo quesito: OTTIMA (2 - 3);

Risposta secondo quesito: OTTIMA-OTTIMA (2 - 3)

Risposta terzo quesito: OTTIMA-OTTIMA (2 - 3);

Risposta quarto quesito: OTTIMA-OTTIMA (2 - 3);

Risposta quinto quesito: OTTIMA-ADEGUATA (2 - 2);

Risposta sesto quesito: ADEGUATA-ADEGUATA (1,5 - 3).

Le risposte sono state, quindi, valutate quasi tutte con il massimo del punteggio sia per la parte normativa che per la parte di trattazione del quesito.

La valutazione assegnata al quesito n. 2 avente ad oggetto l’attività negoziale (pure oggetto della seconda prova scritta poi valutata insufficiente dalla I Sottocommissione) è stata pure OTTIMA con l’attribuzione del punteggio Massimo pari a 5/5 punti.

Di contro, per vero inspiegabilmente, nella **prova teorico - pratica** la ricorrente ha **conseguito la valutazione complessiva di 19/30** così articolata (Doc. 7):

1° Inquadramento normativo: valutazione **Buona** Punti 7;

2° Trattazione del caso proposto: valutazione Lacunosa Punti 5;

3° Pertinenza e correttezza dell’atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto: valutazione Lacunosa Punti 5;

4° Correttezza logico – formale: valutazione Lacunosa Punti 2.

La seconda prova in commento è stata valutata dalla I Sottocommissione mentre la prima prova scritta è stata valutata dalla II Sottocommissione (Doc. 13 e 14).

La correzione delle prove scritte da parte delle due diverse Sottocommissioni si pone in aperto contrasto a quanto stabilito dalla medesima Commissione di concorso con il verbale

n. 5 del 13.12.2019 e tale violazione ha fortemente inciso la posizione giuridica della ricorrente che è stata valutata con il massimo dei voti nella prima prova scritta dalla II Sottocommissione (27,50 punti), mentre è stata valutata insufficiente nella seconda prova dalla I Sottocommissione (19/21 punti) e peraltro sul tema “l'autonomia negoziale” pure oggetto della prima prova scritta in cui ha riportato il punteggio massimo. Il tutto, in violazione dei principi di unitarietà e immodificabilità dell'organo tecnico, quale presidio imprescindibile per garantire l'uniformità del giudizio.

Da ultimo, con decreto direttoriale prot. n. 2270 del 3.08.2020, successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato la graduatoria definitiva di merito (Doc. 16 e 17).

La valutazione della seconda prova scritta è illegittima e gravemente lesiva dei diritti e degli interessi della ricorrente con la conseguenza che il giudizio complessivo di non ammissione della stessa alla prova orale è meritevole di annullamento, per i seguenti

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DEL D.M. N. 863 DEL 18.12.2018. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 C. 3 COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE NELLA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA.

1.1 L'attribuzione del voto pari a 19/30 alla seconda prova teorico-pratica (appena insufficiente rispetto al minimo previsto di 21/30 per il superamento (anche) della seconda prova) è illegittima per violazione dei criteri stabiliti dal MIUR oltre che viziata da eccesso di potere essendo frutto di valutazione erronea, ingiusta illegittima e gravemente lesiva degli interessi della ricorrente.

La valutazione della seconda prova scritta è stata attribuita esclusivamente con un punteggio numerico inidoneo a chiarire l'iter logico seguito nell'attribuzione della valutazione finale insufficiente.

L'unica motivazione fornita è quella ricavabile dalla griglia di valutazione approntata dalla Commissione d'esame con il verbale n. 5 del 13.12.2019, che a ben vedere risulta per nulla

attinente rispetto alle presunte carenze dell'elaborato risolvendosi di fatto in un giudizio apodittico e precompilato.

L'assoluta incongruenza tra il voto espresso ed il concreto contenuto dell'elaborato risulta viepiù evidente se solo si consideri che la Commissione d'esame (la I Sottocommissione nella specie) ha ritenuto di poter attribuire il punteggio pari a 7/8 e dunque un giudizio "BUONO" in relazione al descrittore riguardante l' "inquadramento normativo", che presuppone la piena e completa conoscenza della normativa e della procedura da seguire per la soluzione del caso concreto, salvo poi attribuire, del tutto irragionevolmente e inspiegabilmente, il punteggio di 5/8, di 5/9 e di 2/5 e dunque un giudizio "Lacunoso" per gli ulteriori descrittori riguardanti la trattazione del caso proposto, la pertinenza e correttezza dell'atto e per la correttezza logico formale.

In altri termini in mancanza di annotazioni a margine dell'elaborato e soprattutto in assenza di precisi elementi di raccordo tra i predetti criteri di valutazione ed il voto numerico espresso rispetto al contenuto dell'atto non si comprende come sia stato possibile alla Commissione d'esame pervenire ad una valutazione "Lacunosa" per i vari profili di trattazione, pertinenza, correttezza logico-formale a fronte di un giudizio più che sufficiente sul primo descrittore.

In materia la giurisprudenza amministrativa ha insegnato che *"nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito"* (TAR Lazio di Roma, sez. I Quater, Sent. N. 8606/2018).

È senz'altro irragionevole (e comunque incomprensibile) il giudizio in tal modo espresso dalla detta Commissione che da un canto, ha riconosciuto in capo alla ricorrente l'elevata padronanza della normativa di riferimento e corretta capacità di utilizzo dei riferimenti di legge (mediante attribuzione di un punteggio di 7 su 8, pari quasi al massimo conseguibile) per il criterio relativo all'inquadramento normativo e dall'altro ha reputato lacunosa la prova nella trattazione della medesima normativa rispetto alla quale il candidato ha invece dimostrato **buone** capacità applicative.

In altri termini è incomprensibile come la Commissione abbia potuto valutare come buona la capacità di inquadramento normativo e come lacunosa la organicità, la pertinenza e la completezza dell'atto in termini tecnico-normativi.

1.2 Nella fattispecie, come risulta dal contenuto della seconda prova in atti versata (Doc. 6), la ricorrente ha redatto nel termine assegnatole, l'atto di determina a contrarre argomentando la parte teorica della prova, analizzando l'istituto dell'autonomia negoziale scolastica secondo quanto imposto dal nuovo regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129 del 2018; ha poi analizzato il ruolo del Consiglio di Istituto in merito alla formazione dei contratti di importo superiore ai 10.000,00 euro ed ha preso in disamina il d. lgs. n. 50/2016, applicabile alle pubbliche amministrazioni (tra cui le istituzioni scolastiche) per le procedure di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere; ha individuato le fasi della procedura di affidamento enunciate dall'art. 32 del d. lgs. n. 50 del 2016 ed ha esplicitato il disposto dell'art. 32 comma 2 del citato decreto relativamente a quanto previsto per la ipotesi di affidamento diretto dei contratti pubblici; ha individuato la procedura da seguire nel caso di specie per l'affidamento della fornitura secondo le modalità previste dall'art. 36 del d. lgs. n. 50 del 2016 per i contratti sotto soglia comunitaria e le modalità di affidamento nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti; ha individuato la procedura di affidamento da attuarsi secondo le modalità previste dalla lettera b) dell'art. 36 del d. lgs. n. 50 del 2016, in caso di fornitura, di importo compreso tra i 40.000,00 ed i 144.000,00 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; ha precisato la necessità della verifica da parte della Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 49 del D.I. n. 129/2018, della possibilità di avvalersi di convenzioni o strumenti di acquisizione del bene oggetto della fornitura da parte di Consip Spa; ha quindi individuato la procedura di affidamento diretto tramite ordine diretto su Consip; ha, altresì, completato l'atto autorizzando la spesa e imputandola sul programma annuale "A01- Decoro della Scuola" nominando, altresì, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi delle disposizioni sulla trasparenza.

La ricorrente ha quindi risolto il caso pratico redigendo una determina a contrarre predisposta nel rispetto dei corretti riferimenti normativi (come pure riconosciuto dalla Commissione) avendo cura di motivare e argomentare che nella scelta dell'operatore economico si sarebbe tenuto conto dell'interesse pubblico *"che questa Istituzione scolastica deve soddisfare e la congruità del prezzo ... e che il suddetto operatore non*

costituisce né affidatario uscente né è stato precedentemente invitato nel precedente affidamento”.

1.3 Ed allora, se è vero che la ricorrente ha inquadrato correttamente il contesto normativo di riferimento per la soluzione del caso proposto- tant'è che la Commissione d'esame l'ha valutata con punti 7/8 (valutazione BUONA)- ha sviluppato le problematiche sottese al caso individuando e argomentando le soluzioni redigendo una determina a contrarre corretta, sia sotto il profilo dei riferimenti normativi che sotto quello formale e contenutistico, risulta evidente l'errore di valutazione commesso dalla Commissione laddove ha reputato la prova come lacunosa, formulando un giudizio negativo che presuppone carenze contenutistiche obiettivamente non rinvenibili nella prova della ricorrente.

1.4 Pertanto risulta evidente che l'esito del giudizio della Commissione d'esame sia affetto da eccesso di potere non avendo la stessa applicato correttamente i criteri di valutazione e comunque non risultando comprensibile l'applicazione di detti criteri.

In ogni caso, l'incontestato riconoscimento della capacità della ricorrente ad inquadrare le disposizioni normative di riferimento, cui è conseguita l'attribuzione di una valutazione BUONA, segno di una totale padronanza della materia e piena conoscenza della normativa da applicare e della procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto, rende viepiù illogiche e contraddittorie l'ulteriore valutazione “lacunosa” resa dalla Commissione sui restanti criteri.

Riguardo al secondo criterio, ossia quello relativo alla trattazione del caso proposto, è stato attribuito un punteggio di 5 su 8, che è indice di lacunosità della prova; tale valutazione negativa presuppone un grave deficit contenutistico o comunque l'omessa trattazione di questioni principali e salienti rispetto alla materia oggetto di prova, carenze queste che tuttavia non rinvenibili nell'elaborato della ricorrente, che risulta per quanto detto, chiaro, completo ed esaustivo in ogni sua parte, oltre che privo di errori o omissioni gravi.

La ricorrente ha individuato la soluzione corretta al caso sottoposto, argomentando minuziosamente il percorso logico seguito.

Anche in questo caso non si comprende il ragionamento seguito dalla Commissione nell'applicazione dei criteri. E' evidente, infatti, che la ricorrente avrebbe meritato una valutazione superiore, di almeno di punti 6, essendo la sua prova quantomeno adeguata, poiché sotto il profilo contenutistico non è affetta da errori e/o omissioni che avrebbero potuto giustificare una valutazione così negativa.

Del pari oscuro è il punteggio 5/9 attribuito al terzo criterio di valutazione, attinente alla pertinenza e correttezza dell'atto predisposto, con cui la Commissione ha ritenuto lacunoso l'elaborato laddove nonostante la correttezza tecnico-normativa della determina a contrarre predisposta dalla ricorrente, sarebbe stato possibile attribuire punti 6 su 9, stante, comunque, l'adeguatezza della soluzione prospettata dal ricorrente.

Applicando l'ultimo dei criteri, quello relativo alla correttezza logico-formale, la Commissione ha assegnato punti di 2 su 5, valutando quindi, anche sotto tale profilo, come lacunosa la prova, il che risulta davvero anomalo ed incomprensibile considerata la chiarezza espositiva, la completezza e la coerenza logica delle conclusioni tratte dalla ricorrente nel proprio elaborato, nonché la piena correttezza formale della determina a contrarre predisposta, elementi che avrebbero dovuto indurre la Commissione quantomeno un giudizio di adeguatezza riconoscendo punti di 3 su 5.

L'erronea valutazione, sotto tutti i profili sopra evidenziati, dell'elaborato ha gravemente alterato *in pejus* la valutazione complessiva della prova, negando alla ricorrente almeno i soli due punti necessari al raggiungimento della sufficienza, anche tenendo conto che, alla prima prova, la ricorrente aveva ottenuto punti 27,50 su 30.

Donde l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa dalla Commissione, poiché non conforme ai criteri valutativi individuati dal MIUR e soprattutto non aderente al reale valore dell'elaborato del ricorrente. Manca, nella specie, qualsivoglia esplicitazione del percorso motivazionale seguito dalla Commissione nell'assegnazione dei punteggi rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

1.5 Sotto altro profilo deve rilevarsi l'illogicità ed erroneità del giudizio "insufficiente" (19/21) espresso dalla I Sottocommissione sulla seconda prova scritta sostenuta dalla ricorrente in quanto palesemente contrastante con il giudizio "Ottimo" espresso dalla II Sottocommissione sulla prima prova scritta in cui la ricorrente ha riportato il voto complessivo di 27,50/30 ma soprattutto perché in contrasto con il punteggio massimo (5/5) riportato sul quesito n. 2 avente ad oggetto lo stesso argomento della prova teorica pratica, ossia la "*Capacità ed Autonomia negoziale delle Istituzioni Scolastiche*".

Ed infatti, appare certamente illogico ed arbitrario il giudizio espresso dalla Commissione d'esame che per la trattazione dello stesso argomento ha ritenuto di potere attribuire il punteggio massimo (5 punti su 5) nel quesito n. 2 valutando come OTTIMA la capacità della ricorrente nell' "inquadramento delle tematiche oggetto del quesito", nella "Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito" nonché "Organicità, chiarezza, correttezza logico - formale e completezza nella trattazione", salvo poi valutare negativamente sino

all'insufficienza la "prova teorico-pratica" sostenuta dalla ricorrente sullo stesso argomento (per la parte teorica della prova).

Donde l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto tale ulteriori profili.

II

ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITA' ED IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

2.1 La valutazione dell'elaborato della ricorrente è inficiata, altresì, dalle illegittimità che hanno interessato il procedimento di correzione delle prove connesso sia al fatto che la correzione delle prove scritte (la prima e la seconda) non è stata curata dalla medesima Sottocommissione (così contravvenendo alle medesime disposizioni cui la Commissione si era autovincolata per garantire l'unitarietà del giudizio), sia dal breve tempo (appena 5 minuti in media o anche meno) impiegato nella correzione della seconda prova scritta della ricorrente da parte della I Sottocommissione.

2.2 Come prima detto, infatti, la correzione delle prove scritte da parte delle due diverse Sottocommissioni si pone in aperto contrasto a quanto stabilito dalla medesima Commissione di concorso con il verbale n. 5 del 13.12.2019 (Doc. 12) e tale violazione ha fortemente inciso la posizione giuridica della ricorrente che valutata complessivamente con il massimo dei voti nella prima prova scritta (con attribuzione di ben 27,50 punti dalla II Sottocommissione) si è vista inopinatamente valutare insufficiente nella seconda prova (dalla I Sottocommissione con attribuzione di 19 punti) avente ad oggetto, peraltro, un tema (l'autonomia negoziale) pure oggetto della prima prova scritta in cui sempre la ricorrente ha riportato il punteggio massimo.

Risulta, infatti, che con verbali n. 4 del 3 dicembre 2019 e n. 5 del 13 dicembre 2019, la Commissione esaminatrice abbia determinato l'organizzazione dei propri lavori e individuato le modalità di valutazione delle prove scritte stabilendo "*di procedere alla correzione degli elaborati da parte di ciascuna sottocommissione contemporaneamente, all'interno di un'unica stanza*" (cfr. verbale 4/2019) e che "*Le operazioni di correzione delle prove avverranno contestualmente nei giorni e negli orari stabiliti (...) con la precisazione che il Presidente parteciperà al momento valutativo di ciascuna sottocommissione assicurando in tal modo la regolare composizione del collegio e, contestualmente, garantendo uniformità e omogeneità della valutazione (...)* **si procede**

alla numerazione progressiva dei singoli plichi partendo dal n. 0001 e all'assegnazione alla sottocommissione n. 1 DI TUTTI I PLICHI con numerazione dispari, e alla sottocommissione n. 2 dei plichi con numerazione pari. Delle operazioni delle singole sottocommissioni saranno redatti separato verbale numerati con lo stesso numero progressivo seguito da /A e /B» (Doc. 11 e 12).

Mentre, contrariamente a quanto autonomamente stabilito, la Commissione non ha provveduto alla correzione di entrambe le prove di ciascun candidato, eventualmente arrestandosi alla valutazione del primo elaborato laddove fosse risultato non sufficiente, ma ha proceduto alla correzione di tutti gli elaborati relativi alla prima prova e solo dopo ha provveduto all'apertura dei plichi contenenti la prova teorico-pratica di coloro che erano risultati idonei alla prima prova riassegnando, con verbale n. 27/A del 26 maggio 2020 (che del pari si impugna *in parte qua*) i plichi “*in modo del tutto casuale*”, e dunque in violazione del criterio di riparto dei lavori, al cui rispetto la medesima Commissione si era auto-vincolata con il verbale n. 5 del 13 dicembre 2019 («assegnazione alla sottocommissione n. 1 di tutti i plichi con numerazione dispari, e alla sottocommissione n. 2 dei plichi con numerazione pari») e **in violazione, altresì, dei principi di unitarietà e immodificabilità dell'organo tecnico, quale presidio imprescindibile per garantire l'uniformità del giudizio.**

Ed infatti, l'assegnazione delle prove “*in modo del tutto casuale*”, come risultante dal verbale n. 27/A del 26.05.2020 rende illegittimo *in parte qua* il verbale in questione a firma dei soli componenti della I Sottocommissione in quanto, come detto, oltre a porsi in contrasto a quanto stabilito dalla Commissione in seduta plenaria con verbale n. 5 del 13 dicembre 2019 viola il principio di uniformità del giudizio nelle procedure concorsuali.

Ciò fa desumere che se anche la seconda prova scritta fosse stata corretta dalla II Sottocommissione, come del resto stabilito dalla Commissione d'esame con verbale n. 5 del 13 dicembre 2019 per quanto prima detto, la ricorrente che aveva riportato un giudizio ampiamente positivo sulla prima prova scritta (**ben 27,50 punti**) avrebbe certamente riportato una valutazione parimenti positiva nella seconda prova scritta anche in considerazione del punteggio dalla stessa conseguito, pari a 19 punti, appena insufficiente rispetto al minimo previsto di 21/30 per il superamento (anche) della seconda prova.

2.3 Inoltre, la illegittima assegnazione casuale della seconda prova scritta tra le due Sottocommissioni ha determinato una disparità di trattamento tra i partecipanti che hanno continuato ad essere giudicati dalla medesima Sottocommissione (sia per la prima che per la seconda prova scritta) e la ricorrente che, invece, si è vista giudicare da due diverse Sottocommissioni in violazione del principio dell'uniformità del giudizio.

Pertanto, risulta necessaria l'acquisizione in giudizio degli elaborati scritti relativi alla II prova scritta **dei candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) all'esito della valutazione compiuta dalla II Sottocommissione sempre in data 26.05.2020 come risulta dal verbale all'uopo redatto (verbale 27B) (Doc. 15)** al fine di compararli all'elaborato della ricorrente e dare prova dell'incidenza della violazione del principio dell'uniformità del giudizio e disparità di trattamento in sede di valutazione degli elaborati che ha fortemente penalizzato la posizione della ricorrente. In particolare, per quanto accertato dalla ricorrente con la documentazione di cui la stessa dispone e dal raffronto tra il verbale n. 24 del 5/03/2020 (correzione prima prova da parte della II Sottocommissione per assegnazione plichi pari) e il verbale n. 27/B del 26.05.2020 (correzione seconda prova da parte della II Sottocommissione), i candidati che sono stati valutati positivamente sempre dalla medesima II Sottocommissione e che nella seconda prova scritta hanno riportato la sufficienza, sono quelli identificati con il n. 890, 926, 972, 974.

Risulta, altresì, necessaria l'acquisizione anche degli ulteriori elaborati dei candidati **che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) all'esito della valutazione compiuta dalla II Sottocommissione sempre in data 26.05.2020 come risulta dal verbale all'uopo redatto n. 27B**, al fine di compararli all'elaborato della ricorrente e dare prova dell'incidenza della violazione del principio dell'uniformità del giudizio e disparità di trattamento in sede di valutazione degli elaborati che ha fortemente penalizzato la posizione giuridica della ricorrente che, tra i candidati valutati dalla II Sottocommissione con verbale n. 24 del 5/03/2020, ha riportato il punteggio più elevato nella prima prova scritta pari a **27,50 punti** (Doc. n. 13).

In materia la giurisprudenza ha insegnato che il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199).

Il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque

titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147).

2.4 Inoltre dalla disamina del verbale n. 27/A risulta che il 26 maggio 2020 la I Sottocommissione abbia impiegato in media per la valutazione di ciascun elaborato poco più di 5 minuti che è evidentemente un tempo per vero irrisorio per l'elaborazione di una valutazione che comprenda la lettura dell'atto e la successiva sua analisi dei vari (ben 4) criteri di valutazione implicanti un'attività di analisi non esauribile in pochi secondi.

Quanto sopra attesta l'evidente superficialità dell'attività istruttoria compiuta dalla Commissione in questione che inficia la legittimità della valutazione della seconda prova scritta della ricorrente.

Donde l'illegittimità anche sotto tale ulteriore profilo degli atti oggi impugnati che meritano di essere annullati con riserva di proposizione di motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta.

III

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

È, infatti, oscuro il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza.

Inoltre, si evidenzia che la differenza – di soli **2 punti** – tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova della ricorrente (19/30) e il punteggio minimo sufficiente (21/30), appare palesemente ingiustificato rispetto al contenuto della prova teorico pratica, che avrebbe certamente meritato quanto meno la sufficienza. Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Del resto la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnato al ricorrente, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

SUL DANNO

Appare di tutta evidenza la sussistenza del prescritto *fumus boni iuris* a sostegno della domanda cautelare.

Con riferimento al *periculum in mora* si evidenzia che il danno grave ed irreparabile deriva alla ricorrente dall'esclusione dalla prova orale, per cui si chiede **l'ammissione con riserva alla prova orale nel rispetto del principio volto alla salvaguardia della più ampia partecipazione dei candidati alle procedure concorsuali.**

L'illegittima esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla fase della prova orale è idonea potenzialmente ad escludere la possibilità per la ricorrente di conseguire il bene della vita cui la stessa aspira. E' infatti attualmente preclusa alla ricorrente la possibilità di sottoporsi alla prova orale e, quindi, di godere della *chance* di dimostrare le proprie capacità e competenze professionali sul merito degli argomenti d'esame.

A ciò si aggiunga che nel bilanciamento degli opposti interessi, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso in questione non comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli stessi candidati ammessi, oggi vincitori della selezione per cui è questione, stante che come innanzi detto, nella Regione Lombardia sono stati ammessi alle prove orali e sono risultati vincitori della selezione, un numero molto inferiore di candidati rispetto ai posti messi a concorso, e segnatamente 209 candidati a fronte di ben 451 posti messi a concorso.

Peraltro anche Codesto Ecc.mo Tar in fattispecie analoga alla presente ed in relazione ad altri candidati partecipanti alla medesima selezione in posizione analoga alla ricorrente ha accolto, con ordinanza n. 1001/2020 e n. 1002/2020 l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti disponendone l'ammissione con riserva a sostenere la prova orale tramite riconvocazione della commissione di concorso, disponendo altresì gli incumbenti istruttori a carico dell'USR per la Lombardia.

Si insiste affinché l'Ecc.mo Tar adito consenta a parte ricorrente in via cautelare di svolgere la prova orale o in subordine che venga nominata all'uopo una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dalla ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso.

Ed infatti, la ricorrezione può essere ordinata tutte le volte in cui accertate *“le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale” “il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale”* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 35 luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II *quater*, 26 settembre 2014, n. 4615).

Si insiste pertanto nella richiesta di sospensione.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, CPA, affinché codesto Ecc.mo TAR ordini all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio, per le ragioni sopra espresse, **gli elaborati scritti relativi alla II prova scritta dei candidati identificati con il n. 890, 926, 972, 974** che sono stati valutati positivamente sempre dalla medesima II Sottocommissione e che nella seconda prova scritta hanno riportato la sufficienza (21/21) nonché, ove ritenuto necessario da Codesto Ecc.mo Tar, degli elaborati degli ulteriori candidati (sette) **che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) all'esito della valutazione compiuta dalla II Sottocommissione sempre in data 26.05.2020 come risulta dal verbale all'uopo redatto n. 27B**, al fine di compararli all'elaborato della ricorrente e dare prova dell'incidenza della violazione del principio dell'uniformità del giudizio e disparità di trattamento in sede di valutazione degli elaborati che ha fortemente penalizzato la posizione giuridica della ricorrente.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI

Si fa istanza affinché Codesto Ecc.mo TAR, **voglia autorizzare, ove ritenuto necessario**, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia **e tenuto conto del fatto che il numero dei vincitori è di gran lunga inferiore rispetto ai posti messi a concorso** (con la conseguenza che la loro posizione giuridica non risulterebbe pregiudicata dall'accoglimento del presente ricorso), **l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 52 cpa con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.**

Per questi motivi, si chiede,

VOGLIA L'ECC.MO TAR

previo accoglimento della istanza cautelare e delle istanze come sopra formulate, annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo:

- a) in via principale, l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale;
- b) in via subordinata, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale disponendo, ove occorra, la riedizione della correzione della seconda prova scritta a mezzo di una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dalla ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso;
- c) in via ancora più subordinata, ove non si ritenga di disporre l'ammissione della ricorrente alla successiva fase concorsuale, si chiede disporsi l'annullamento di tutti gli atti relativi alla seconda prova concorsuale, con ogni conseguenza di legge.

Ordinare all'Amministrazione di eseguire l'emittenda decisione.

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che il ricorrente, a mezzo di autodichiarazione, dichiara di avere un reddito imponibile non superiore ad euro 34.481, 46.

Alcamo, Milano - lì 4.09.2020

Avv. Pieranna Filippi